

Ordinanza concernente l'alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento (OAV-LEF)

del 22 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889¹ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),

ordina:

Art. 1 Autorità competente

L'Ufficio federale di giustizia esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. Il servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF è autorizzato a sbrigare autonomamente le pratiche seguenti:

- a. emanare istruzioni, circolari e raccomandazioni destinate alle autorità cantonali di vigilanza, agli uffici d'esecuzione e fallimenti nonché agli organi d'esecuzione esterni all'ufficio, per l'applicazione corretta e uniforme della LEF;
- b. redigere modelli per i moduli da utilizzare nelle procedure d'esecuzione e di fallimento;
- c. eseguire ispezioni delle autorità cantonali di vigilanza, degli uffici d'esecuzione e fallimenti nonché degli organi d'esecuzione esterni all'ufficio.

Art. 2 Rapporti

Le autorità cantonali di vigilanza fanno rapporto almeno ogni due anni all'Ufficio federale di giustizia in merito:

- a. alle ispezioni effettuate presso gli uffici d'esecuzione e fallimenti;
- b. all'attività delle autorità inferiori e superiori di vigilanza inclusa la panoramica statistica dei ricorsi e del tempo impiegato per la loro evasione;
- c. alla pronuncia di procedure disciplinari;
- d. alle istruzioni destinate agli uffici;
- e. alle difficoltà constatate nell'applicazione della legge.

RS 281.11

¹ RS 281.1

Art. 3 Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento

¹ La Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento consiglia l'Ufficio federale di giustizia nell'esercizio dell'alta vigilanza. La consulenza comprende in particolare questioni inerenti alla legislazione e all'applicazione del diritto.

² L'Ufficio federale di giustizia nomina i membri. La Commissione si compone di al massimo dieci membri.

³ La presidenza spetta al capo del servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF. Il servizio assume la segreteria.

Art. 4 Applicazione del diritto vigente

Le vigenti ordinanze, istruzioni e circolari del Tribunale federale continuano a essere valide nella misura in cui non siano in contrasto con la presente ordinanza o non siano modificate o abrogate.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

22 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz